

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"

Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. 051/6039610-11 Fax 051/6011006
e-mail:BOIS01600C@istruzione.it



Sistema Qualità certificato secondo
la Norma UNI EN ISO 9001:2008

Ai DOCENTI
AGLI STUDENTI CORSI- CORSI SERALI

Oggetto: Passaggi, Esami Integrativi e di Idoneità

Premessa

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata. Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati

VISTO l'O.M. n.90 del 21.05.01-Art.24- Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994.

Tenuto conto che l'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.

4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, **per la frequenza di classi di istituto professionale,** è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.

5. Gli alunni dell'Istituto o Istituti di "analogia tipologia" di studi che intendano passare sia da una sezione all'altra, sia in altra scuola, **sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.**

6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previo esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

VISTO l'O.M. n.90 del 21.05.01 art.21 Esami di idoneità negli istituti professionali

1. I candidati esterni, **ivi compresi i candidati ventitreenni,** devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità gli interessati, devono essere in possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami.
3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano.
4. Per comprovare le esperienze lavorative svolte anche presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.403/98 D.Lgs 297/94 art 192 c. 6
5. L'alunno d'Istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta **può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata,** purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia **ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale.**

II DIRIGENTE SCOLASTICO

arch. Paola Calenda



Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Grazie.



Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008